

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (64)533

Vol. 1964/0117

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

III/I/COM(64) 533 def.
Bruxelles, 21 dicembre 1964

PROPOSTA DI

Regolamento del Consiglio relativo alla definizione
comune della nozione di origine delle merci

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

III/I/COM(64) 533 def.

R E L A Z I O N E

Oggetto e portata di una nozione comune dell'origine.

1. Malgrado il progresso realizzato verso la normalizzazione e la liberalizzazione delle relazioni commerciali fra le nazioni, dovuto, principalmente, all'azione svolta dal GATT e dall'OECE, si constata come nessun paese nel mondo conceda un trattamento uniforme alle merci importate da altri paesi. Le politiche commerciali nazionali conducono o a una differenziazione della protezione tariffaria (dazi autonomi, convenzionali o preferenziali, dazi della tariffa generale) o all'applicazione selettiva di altre misure, quali, ad esempio, i divieti, i contingentamenti, le restrizioni alle esportazioni divise, ecc...

Queste misure di politica commerciale concernono i prodotti dell'economia di un paese o di un determinato gruppo di paesi. Per essere efficaci, queste misure debbono essere applicabili a tutte le merci che ne sono oggetto ed a esse sole. La loro applicazione dipende quindi dalla determinazione esatta dell'origine delle merci importate. Questa determinazione è ugualmente necessaria per l'esecuzione di altre misure all'importazione quali, ad esempio, quelle relative alla protezione della salute delle persone e degli animali e alla compilazione delle statistiche del commercio estero.

2. Non esiste ancora, a livello internazionale, una definizione dell'origine delle merci, e ciò malgrado gli sforzi compiuti in materia da varie organizzazioni internazionali. Gli stessi Stati membri della Comunità applicano tuttora delle regolamentazioni nazionali sensibilmente differenti, concepite secondo le specifiche necessità e seguendo l'orientamento della loro politica in materia di scambi commerciali con i paesi terzi.

3. La Comunità si è accinta a stabilire una politica commerciale comune, lavori che, sul piano tariffario, hanno già come risultato il fatto che ai dazi autonomi della tariffa doganale comune vengono aggiunti dei dazi convenzionati. E' evidente che questa politica

.../...

comunitaria non darà i risultati attesi se la sua applicazione venisse effettuata mediante strumenti nazionali differenti a seconda dei singoli Stati membri. E ciò ha già mostrato l'utilità di norme comuni in materia d'origine nel caso concreto dell'applicazione di dispositivi decisi dal Consiglio (per es.: i diritti di ritorsione). E' quindi necessario instaurare fin d'ora una definizione comune dell'origine che sostituisca le definizioni nazionali in vigore presso i singoli Stati membri. Questa definizione comune si applicherebbe anche all'esportazioni di merci dalla Comunità, permettendo la compilazione dei certificati d'origine frequentemente richiesti da quei paesi terzi che applicano, essi stessi, delle misure selettive all'importazione, certificati che dovranno essere stabiliti in modo uniforme per tutti gli esportatori della Comunità. Ne consegue che è auspicabile prendere le disposizioni necessarie per il raggiungimento di una nozione comune dell'origine ai sensi dell'articolo 111 del Trattato.

4. Sarebbe infine possibile introdurre queste regole comuni negli eventuali trattati commerciali che la CEE stipulerà con i paesi terzi, in modo da ottenere che l'esecuzione di questi accordi avvenga, per quanto possibile, sulla base di norme d'origine comunitaria, ciò che assicurerebbe agli esportatori della Comunità la conoscenza esatta del trattamento riservato ai loro prodotti nel paese importatore.

La definizione dell'origine delle merci.

5. I prodotti ottenuti interamente in un solo paese, senza elementi importati dall'estero, provengono nella loro totalità dall'economia di questo paese e ne sono naturalmente originari. L'articolo 4 del presente progetto precisa, al suo paragrafo 2, cio' che bisogna intendere quando si parla di "prodotti ottenuti interamente in un paese".

Questa prima norma coprirà una parte importante degli scambi con i paesi terzi.

6. Ma la difficoltà di definire l'origine risiede soprattutto in una seconda categoria di merci: quelle ottenute in un dato paese a partire da materie prime, da semilavorati o da articoli finiti importati da altri paesi. Questa categoria di merci si estende sempre piu' col progredire della divisione internazionale del lavoro e della specializzazione dei paesi industriali in produzioni che richiedono l'intervento di mano d'opera altamente qualificata. Succede quindi di frequente che determinate merci vengano trasformate o lavorate in fasi successive che si svolgono in due o piu' paesi differenti.

E' giustificato considerare tali merci come originarie del paese nel quale i beni esteri, utilizzati per la loro produzione sono stati sottoposti ad una trasformazione o ad una lavorazione di tale importanza da permettere di considerarli come integrati nella sua economia. In altri termini deve trattarsi di trasformazioni o lavorazioni talmente importanti da portare alla fabbricazione di un prodotto interamente nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione di cui trattasi e che, per conseguenza, non possono aver luogo se non in aziende "attrezzate a tal fine".

Questa regola che forma oggetto dell'articolo 5, paragrafo 1 del progetto, ha il vantaggio di essere sufficientemente duttile per adattarsi a tutte le condizioni di produzione che possano presentarsi nei vari settori dell'economia. Per converso, la sua formulazione, necessariamente molto generica, presenta un doppio rischio: essa potrebbe portare, in alcuni casi, a differenze d'interpretazione e così pregiudicare l'applicazione uniforme in seno alla Comunità della norma stessa. Potrebbe inoltre far sì che gli esportatori dei paesi terzi siano tentati di abusare della duttilità della norma per aggirare le disposizioni prese dalla Comunità in materia di politica commerciale o tariffaria. Questa regola deve quindi essere precisata per tener conto dei casi "marginali" che potranno presentarsi. Essa dovrà quindi essere completata da una clausola che permette di porre rimedio agli abusi.

7. Una simile precisazione può poggiare su due criteri:

- quello che fa dipendere l'acquisizione dell'origine per i prodotti importati in provenienza da paesi terzi da un determinato margine minimo di valore aggiunto nel corso delle fasi di trasformazione,

- quello che consiste nello stabilire degli elenchi di trasformazioni considerate come sufficienti per conferire o meno l'origine.

L'utilità di questi criteri, nei casi di cui all'articolo 5 del progetto, non consente dubbi.

Ma la loro consacrazione in una regolamentazione comunitaria presenterebbe gravi inconvenienti:

- la definizione di liste di trasformazioni come pure la determinazione delle percentuali adeguate di attribuzione di valore per ogni attività industriale richiederebbero lunghi studi, senza, tuttavia, la certezza che le soluzioni adottate coprano tutte le eventualità;

- per quanto concerne il criterio di attribuzione di valore, calcolato sulla base del costo dei prodotti stranieri utilizzati, esso favorisce l'acquisizione dell'origine in un dato paese per dei beni prodotti mediante l'acquisto di semi-lavorati a prezzi anormalmente bassi.

Questo criterio, presenta, d'altra parte, il rischio di portare a soluzioni opposte a quelle volute dalla regola principale, e cio' soprattutto quando il valore aggiunto sono compresi elementi estranei al processo di fabbricazione, quali margini commerciali, i costi dei trasporti, ecc. In questi casi grande è il pericolo che la regola principale vanga scartata in favore della regola sussidiaria che è di applicazione piu' categorica.

8. Cio' essendo, è apparso piu' prudente e piu' efficace precisare la regola generale dell'articolo 5, paragrafo 1, mediante testi comuni di applicazione per tutti quei casi nei quali cio' si avverasse essere necessario. Tale è l'oggetto della procedura del Comitato dell'Origini previsto dagli articoli da 9 a 11 del presente progetto.

9. Il disposto dell'articolo 5, paragrafo terzo, frase seconda, mira ad assicurare l'auspicabile omogeneità delle disposizioni di applicazione e a garantire che queste ultime non compromettano gli obiettivi delle disposizioni comunitarie prese nel campo degli scambi commerciali con i paesi terzi. Il riferimento al criterio di attribuzione di valore che appare in questa disposizione sottolinea chiaramente il suo carattere sussidiario e non formale, ma obbliga il Comitato a riferirvisi quando gli altri criteri della regola principale non permettono di arrivare ad una soluzione comune soddisfacente.

10. La clausola di cui all'articolo 5, paragrafo 2, concerne i casi in cui, quando determinate merci sono colpite da misure particolari all'importazione nella Comunità, gli esportatori dei paesi terzi possono essere tentati di modificarne l'origine primitiva mediante trasformazioni che, benché sufficienti ai sensi della norma del paragrafo 1, verrebbero fatte al solo scopo di far approfittare queste merci di un regime piu' favorevole e aggirare, in questo modo, le disposizioni prese dalla Comunità in materia di politica commerciale e tariffaria.

.../...

Il Comitato dell'Origine.

11. Questo Comitato ha veste puramente consultiva. Esso emette dei pareri in tutti quei casi che presentino il rischio di applicazione differenziata nei vari Stati membri. Cio' facendo esso elabora progressivamente una dottrina comune dell'"origine" adattata alla realtà economica ed alle circostanze.

12. La procedura proposta salvaguarda, nell'interesse della Comunità, l'elasticità della definizione prevista all'articolo 5. Ma essa permette altresì di apportare tutte le precisazioni necessarie nei termini utili ed assicura, in tal modo, in qualsiasi momento, l'applicazione uniforme della definizione. Le soluzioni comunitarie sono poste in vigore dalla Commissione, udito il parere espresso dal Comitato, ma la decisione definitiva rimane di competenza del Consiglio in tutti quei casi nei quali uno Stato membro domandasse il suo arbitrato su problemi di principio.

Limiti del campo di applicazione della definizione.

13. E' necessario di escludere dal campo di applicazione della presente definizione gli scambi commerciali preferenziali fra la Comunità e gli Stati membri e, dall'altro lato, gli stati ad essa o ad essi legati da accordi speciali che comportino deroga alla clausola della nazione piu' preferita. Cio' si applica particolarmente al caso degli scambi preferenziali all'interno di una unione doganale o di una zona di libero scambio o che esistano in base all'articolo XXV o in virtu' dell'articolo 1 paragrafo 2, capoverso b) del GATT. In effetti, le norme circa l'origine in queste varie zone preferenziali rispondono ad obbiettivi molto differenti da quelli cui tende la nozione di origine definita nel presente progetto. Nel primo caso si tratta di determinare in modo molto preciso quali siano i prodotti che possano beneficiare dell'eliminazione totale dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative. La definizione ed i metodi di controllo sono stabiliti di comune accordo fra le Parti, che si prestano l'assistenza necessaria. Per quanto concerne le relazioni con i Paesi terzi, le regole relative all'origine costituiscono uno strumento autonomo della politica doganale il cui scopo è analizzato al primo punto della presente relazione.

14. Per quanto concerne i prodotti petroliferi enumerati all'articolo 3 del progetto, la definizione dell'origine costituisce un elemento importante della politica commerciale ed energetica comune attualmente in fase di elaborazione. Per non pregiudicare l'orientamento di questa politica, è necessario escludere provvisoriamente questo settore dal campo di applicazione del presente regolamento.

Il certificato d'origine

15. La giustificazione dell'origine delle merci si effettua, quando essa è richiesta all'importazione, mediante l'esibizione di un certificato d'origine. Se si eccettua la Convenzione Internazionale per la Semplificazione delle Formalità Doganali, firmata a Ginevra il 3 novembre 1923, e che disciplina praticamente solo il riconoscimento reciproco delle autorità e degli organismi abilitati al rilascio dei certificati, non esistono, sul piano internazionale, disposizioni di sorta che determinino il contenuto e la forma dei certificati di origine. Si è quindi reso necessario, sia nell'interesse degli esportatori dei paesi terzi come pure per facilitare il controllo dell'origine, stabilire delle condizioni minime alle quali debbano rispondere questi certificati onde poter essere considerati elementi probanti. E' questo lo scopo delle disposizioni di cui all'articolo 7. Le medesime condizioni si applicano altresì ai certificati che verranno stabiliti all'interno della C.E.E. (vedi articolo 8).

E' d'uopo sottolineare che i certificati rispondenti a queste condizioni non impegnano il potere di apprezzamento delle autorità doganali, che mantengono inalterato ogni diritto di controllo per quanto concerne l'origine reale delle merci e, pertanto, il diritto di esigere ogni altra giustificazione che esse ritengano necessaria. Questa libertà di valutazione si impone per il semplice motivo che i certificati sono emessi secondo le regole sull'origine valide nei paesi esportatori, laddove le autorità doganali basano i loro controlli sulla specifica normativa nazionale.

.../...

16. L'articolo 8, paragrafo 2, dispone che i certificati concernenti le merci originarie di uno Stato membro della Comunità debbono attestare "l'origine C.E.E.". Non si tratta tuttavia di una regola assoluta. Rimane possibile garantire l'origine di uno Stato membro allorchè l'origine C.E.E. non sia riconosciuta dalle autorità del paese di destinazione (caso di quei paesi che non riconoscono la C.E.E. come entità o quando motivi particolari l'impongono). Ciò può anche rendersi necessario qualora il cliente straniero desideri avere la certezza che le merci considerate provengano da una determinata regione di produzione della C.E.E.. In questi casi il certificato di origine serve anche come certificato di controllo della qualità o del marchio.

L'articolo 8, paragrafo 3, obbliga i servizi che, in seno alla Comunità, sono abilitati alla emissione dei certificati di origine ad allinearsi sul modello uniforme allegato al progetto di regolamento e che deve, in linea di massima, essere utilizzato esclusivamente a partire dalla fine del periodo transitorio.

Proposta di

Regolamento del Consiglio relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO,

VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 111 e 155;

VISTA la proposta della Commissione;

CONSIDERANDO che spetta a tutti gli Stati membri di determinare e controllare l'origine delle merci, quando l'applicazione della Tariffa doganale, delle restrizioni quantitative e di tutte le altre misure applicabili agli scambi commerciali lo esige;

CONSIDERANDO che, a loro volta, incombe a tutti gli Stati membri di certificare l'origine delle merci da essi esportate in tutti i casi in cui questa certificazione è richiesta dalle autorità dei paesi d'importazione e in particolare quando da tale certificazione derivano dei vantaggi;

CONSIDERANDO che, nell'uno e nell'altro caso, gli Stati membri applicano attualmente delle regole proprie per la determinazione, il controllo e la certificazione dell'origine e che le differenze esistenti tra le regole nazionali sono di natura da provocare disparità nell'applicazione della Tariffa doganale, delle restrizioni quantitative e delle altre misure sopra citate;

CONSIDERANDO che, di conseguenza, occorre elaborare, in materia, delle regole comuni a tutti gli Stati membri;

CONSIDERANDO che le merci interamente ottenute in un paese determinato, senza apporto di prodotti importati da un altro paese, sono originarie di detto paese, ma che occorre tuttavia precisare quali sono le merci che fanno parte di tale categoria;

CONSIDERANDO, d'altronde, che lo sviluppo degli scambi internazionali e i progressi della divisione internazionale del lavoro hanno per conseguenza che le diverse fasi di fabbricazione di una merce sono sempre più effettuate da imprese stabilite in più paesi, e che occorre determinare quale di detti paesi deve essere considerato come paese d'origine;

CONSIDERANDO che è giustificato ritenere come paese d'origine quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata; che tale regola merita tuttavia di essere completata ed accompagnata da talune condizioni;

CONSIDERANDO che per quanto riguarda i prodotti petroliferi è in corso di elaborazione una politica energetica comune, e che, di conseguenza, occorre definire le regole di origine applicabili a tali prodotti nel quadro dell'attuazione di detta politica energetica comune;

CONSIDERANDO che le regole comuni dell'origine fissate nel presente regolamento hanno uno scopo e un campo di applicazione diversi da quelli riguardanti la regolamentazione dell'origine ai fini dell'esecuzione degli accordi che comportano, in materia di scambi commerciali, una deroga alla clausola della nazione più favorita, dei quali accordi fanno parte sia gli Stati membri che la Comunità, e che occorre, di conseguenza, precisare che le regole del presente regolamento non arrecano pregiudizio alle regolamentazioni sopra citate;

CONSIDERANDO che generalmente la dimostrazione dell'origine di una merce determinata è resa mediante un certificato di origine emesso da un'autorità ufficiale o da un organismo debitamente autorizzato a tale effetto e che è necessario determinare le condizioni alle quali devono rispondere i certificati per poter essere ritenuti come mezzi di prova;

CONSIDERANDO che occorre prevedere fin da ora un certificato di origine comunitario destinato a sostituirsi progressivamente ai certificati rilasciati in ciascuno degli Stati membri;

CONSIDERANDO che occorre garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento e che, salvo i casi in cui tale applicazione uniforme è preventivamente assicurata da decisioni particolari in materia di politica commerciale, è necessario prevedere una procedura comunitaria accelerata allo scopo di precisare i principi stabiliti dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La definizione dell'origine delle merci è stabilita dal presente regolamento ai fini dell'applicazione uniforme

- a) della Tariffa doganale comune e delle restrizioni quantitative, nonchè di tutte le altre misure adottate, all'importazione delle merci, dalla Comunità o dagli Stati membri,
- b) di tutte le misure adottate, all'esportazione delle merci, dalla Comunità o dagli Stati membri,

nonchè ai fini della certificazione dell'origine.

Articolo 2

Le disposizioni del presente regolamento non arrecano pregiudizio alle regole particolari applicabili agli scambi commerciali tra la Comunità o gli Stati membri da un lato e, dall'altro, i paesi con i quali la Comunità o gli Stati membri sono legati in virtù di accordi che comportano una deroga alla clausola della nazione più favorita, specie quelli sotto forma di unione doganale o di zona di libero scambio.

Articolo 3

La definizione dell'origine dei prodotti di cui alle voci della Tariffa doganale comune n.ri

27.07 B, 27.09, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16, 29.01 A, 29.01 B II, 29.01 D I, 34.03 A, ex 34.04 (cere fabbricate con prodotti della voce n.ro 27.13 B), 38.14 B I, 38.19 E,

sarà stabilita nel quadro dell'attuazione della politica energetica comune.

Articolo 4

Le merci interamente ottenute in un solo paese sono originarie di tale paese.

Sono considerate come merci interamente ottenute in un solo paese :

- a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
- e) i prodotti della pesca e della caccia ivi praticate;
- f) i prodotti marini estratti dal mare da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti la bandiera del medesimo paese;
- g) le merci ottenute a bordo di una "nave-officina" immatricolata o registrata nel detto paese e battente la bandiera del medesimo paese, a partire da prodotti marini originari dello stesso paese;
- h) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonchè gli articoli fuori uso, sempre che essi siano stati ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;
- i) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire da animali o da prodotti indicati alle lettere da a) ad h) di cui sopra o dai loro derivati.

Articolo 5

(1) Una merce, nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi, è originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata effettuata in una impresa attrezzata a tale effetto, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto interamente nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione.

(2) Le trasformazioni o lavorazioni che hanno per oggetto l'elusione delle disposizioni applicabili, nella Comunità o negli Stati membri, nei confronti di merci originarie da paesi determinati, non possono, in alcun caso, essere considerate, ai sensi del presente articolo, come conferenti a dette merci l'origine del paese di trasformazione o di lavorazione.

(3) Le regole e i criteri fissati dal presente articolo sono, all'occorrenza, precisati da disposizioni di applicazione in conformità alla procedura prevista dagli articoli 9 a 11 del presente regolamento. A tale effetto, si tiene conto della valorizzazione apportata ai prodotti dalla loro trasformazione o lavorazione, nonché degli obiettivi previsti dalle misure comunitarie adottate nel campo degli scambi commerciali.

(4) Le misure di politica commerciale adottate dalla Comunità possono derogare alle regole e ai criteri fissati dal presente articolo o precisarne la portata.

Articolo 6

Gli accessori, i pezzi di ricambio e l'attrezzatura che accompagnano un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e che fanno parte della sua dotazione normale sono reputati avere la stessa origine della merce che essi accompagnano.

Articolo 7

(1) Quando l'origine delle merci deve essere dimostrata all'importazione mediante la produzione di un certificato di origine, tale certificato deve rispondere alle condizioni di cui appresso :

- a) essere emesso da un'autorità ufficiale, oppure da un organismo del paese di emissione che sia debitamente autorizzato a tale effetto e presenti le necessarie garanzie ;
- b) contenere tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione delle merci alle quali esso si riferisce ed in particolare :
 - la quantità, la natura, le marche ed i numeri dei colli,
 - la qualità, i pesi lordo e netto delle merci,
 - il nominativo dello speditore;
- c) attestare in maniera precisa che le merci alle quali esso si riferisce sono originarie di un paese determinato.

(2) Il certificato di origine non vincola tuttavia la valutazione delle autorità competenti, le quali, in caso di dubbio, possono esigere delle prove complementari allo scopo di assicurarsi che l'origine indicata risponde esattamente alle regole stabilite dal presente regolamento o dalle disposizioni adottate per la sua applicazione.

Articolo 8

(1) I certificati di origine relativi alle merci esportate dalla Comunità devono rispondere alle condizioni determinate all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b) di cui sopra.

(2) Il certificato di origine attesta che le merci sono originarie della Comunità Economica Europea. Tuttavia, all'occorrenza, esso può attestare che tali merci sono inoltre originarie di uno Stato membro determinato.

Quando le condizioni determinate all'articolo 5 del presente regolamento sono riunite soltanto dal cumulo di operazioni effettuate in più Stati membri, solamente la certificazione dell'origine CEE è ammessa.

(3) Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, al più tardi alla fine del periodo di transizione, i certificati di origine rilasciati dalle loro autorità ufficiali o dai loro organismi autorizzati, siano, nella misura del possibile, istituiti in conformità alle prescrizioni allegate al presente regolamento.

Articolo 9

E' istituito un Comitato dell'origine, appresso denominato "Comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

.../...

Articolo 10

(1) Il Comitato è competente per l'esame di ogni problema che pone l'applicazione delle disposizioni degli articoli da 4 a 8 del presente regolamento.

(2) Il Comitato è adito dal suo presidente o da uno Stato membro. Esso si riunisce su convocazione del suo presidente. Se un caso di urgenza è invocato da uno Stato membro, la riunione è tenuta entro due settimane a partire dalla data di presentazione della domanda da parte dello Stato membro.

Gli Stati membri sottopongono al Comitato, in particolare, i casi per i quali il carattere delle trasformazioni o delle lavorazioni, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento, non si presenta chiaramente definito o per i quali si pone il problema dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo precitato.

(3) Gli Stati membri informano il Comitato delle misure che le loro amministrazioni centrali adottano nel quadro dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

(1) I pareri espressi in seno al Comitato sono, dal suo presidente, comunicati alla Commissione nella settimana successiva alla chiusura della riunione del Comitato.

La Commissione, tenuto conto di tali pareri, decide sulla soluzione da apportare al problema in causa entro il termine di due settimane a decorrere dalla data nella quale essa ne è stata informata.

(2) Le disposizioni adottate dalla Commissione entrano in vigore due settimane dopo la loro notifica agli Stati membri, a meno che, entro una settimana a datare da tale notifica, uno Stato membro non abbia introdotto presso la Commissione una domanda di rinvio dinanzi al Consiglio che sia fondata su considerazioni di principio. Detta domanda deve essere motivata nel più breve tempo possibile.

(3) In tal caso il Consiglio, tenuto conto dei pareri espressi in seno al Comitato e dei motivi sulla base dei quali la Commissione ha deciso, adotta le disposizioni applicabili conformemente alle disposizioni dell'articolo 111 del Trattato.

(4) Se, entro due mesi a decorrere dalla data d'introduzione della domanda di rinvio, il Consiglio non si è pronunciato conformemente al paragrafo 3, le misure adottate dalla Commissione entrano in vigore due settimane dopo la scadenza di tale termine.

Articolo 12

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli da 4 a 6 del presente regolamento, gli Stati membri sono considerati come costituenti una sola entità territoriale.

Parimenti, per la determinazione dell'origine delle merci all'importazione nella Comunità, i paesi facenti parte di una stessa unione doganale, ai sensi dell'articolo XXIV del GATT, possono essere considerati come costituenti una sola entità territoriale.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il
ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Il certificato d'origine

Il certificato d'origine dev'essere stabilito in conformità al modello unito al presente allegato. Esso è compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

Il certificato deve avere il formato di cm. 21 per 30. ed essere stampato su carta collata per scrittura non contenente pasta meccanica del peso minimo di 64 grammi al metro quadrato. Esso deve avere un fondo arabescato di colore bistro, in modo da far apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne il compito a delle tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni stampato, deve esserne fatto riferimento. Inoltre, ogni certificato deve portare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonchè il numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO D'ORIGINE

Speditore
.....
.....

Destinatario
.....
.....

Paese di destinazione
.....

COLLI		Denominazione delle merci	Peso	Peso netto
Marchi e numeri	Numero e natura		lordo (kg)	(kg o altre misure : hl,m3,ecc.)

Osservazioni
.....
.....

Si certifica che le merci sopra indicate sono originarie di
.....

B o l l o

Fatto ail
.....
(Autorità competente o organismo autorizzato)

.....
(firma)

Comunità Economica Europea
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

Communauté Economique Européenne
Europese Economische Gemeenschap

DOMANDA DI
C E R T I F I C A T O D ' O R I G I N E

Io sottoscritto (1)
.....
.....

Speditore delle merci qui appresso indicate,
destinate a (2)
.....
.....

Paese di destinazione :
.....

COLLI		Denominazione delle merci	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg o altre misure : hl,m3,ecc.)
Marchi e numeri	Numero e natura			

Osservazioni :
.....
.....

Dichiaro che dette merci sono originarie (3) di e
chiedo il rilascio di un certificato di origine.

Fatto a il

.....
(Firma)

(1) Nome e cognome o ragione sociale, indirizzo completo.
(2) Nome e cognome o ragione sociale, indirizzo completo del destinatario.
(3) Indicare sul retro, all'occorrenza, i fatti che provano l'origine...
dichiarata.